



Comunicazione alla clientela

Roma, 2 agosto 2016

Gentile cliente,

in osservanza di quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 360 del 14 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016, recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra", La informiamo che l'art. 11 di tale Ordinanza prevede che i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alla Banca, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La suddetta facoltà di richiedere la sospensione delle rate del mutuo dovrà essere esercitata dal cliente entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla data odierna, beninteso previa produzione di apposita certificazione dalla quale risulti la propria residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati nonché produzione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunichiamo inoltre che in caso di esercizio di detta facoltà, la sospensione delle rate riguarderà esclusivamente le rate future, successive alla presentazione della domanda, che andranno a scadere fino al termine massimo previsto nella citata Ordinanza, con conseguente modifica della durata residua dell'ammortamento del capitale- di cui agli artt. 2 e 5 dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca- mediante lo slittamento dello stesso per un periodo corrispondente, nei termini di seguito indicati.

Sede legale: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Capitale sociale € 21.338.600 interamente versato
Direzione e uffici: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269
Ufficio di Rappresentanza: 20121 Milano - Corso Venezia, 18 - Tel. +39 02 87337-1
info@creditifondario.eu

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583
REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897 - Codice Fiscale 00395320583 - Partita Iva 00878511005
Credito Fondiario S.p.A. - Albo delle Banche: COD. 10312.7
Appartenente al Gruppo bancario Tages Group, iscritto al n. 20050 dell'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta a direzione e coordinamento di Tages Holding S.p.A.
www.creditifondario.eu

Conseguentemente, la Banca si impegna a non esigere le suddette rate sospese alle date originarie del piano di ammortamento e provvederà a rideterminare detto piano di ammortamento del capitale mediante l'allungamento dello stesso per un numero di rate pari al numero delle rate sospese, come da nuova tabella di ammortamento che riporterà quale capitale da ammortizzare il capitale residuo dopo la scadenza dell'ultima rata prima dell'inizio della sospensione.

In particolare, si evidenzia che:

in caso di sospensione dell'intera rata, la prima rata, scadente successivamente al periodo di sospensione comprenderà, oltre al capitale e agli interessi corrispettivi, calcolati secondo quanto pattuito contrattualmente, anche ulteriori interessi corrispettivi secondo le condizioni e le modalità già previste nell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca, a decorrere dall'inizio della sospensione e sino al termine massimo previsto nella citata Ordinanza. Detti ulteriori interessi corrispettivi saranno calcolati sull'importo del suddetto capitale residuo risultante all'inizio della sospensione e potranno essere regolati, in alternativa al loro pagamento unitamente alla prima rata scadente successivamente alla sospensione, mediante la sottoscrizione di un apposito accordo da stipularsi che potrà prevedere la postergazione dell'importo a fine ammortamento del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi;

in caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione dovranno essere rimborsate da parte del cliente le quote interessi delle rate sospese, calcolate al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. L'eventuale mancato adempimento delle quote interessi alle scadenze originarie comporterà l'applicazione di interessi di mora, secondo quanto pattuito contrattualmente.

In entrambi i casi, la presente ipotesi di sospensione delle rate non costituirà novazione delle obbligazioni e delle condizioni convenute con l'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca le quali resteranno ferme unitamente alle garanzie già concesse.

In conclusione si precisa che la Banca non applicherà spese/oneri di istruttoria a carico del cliente in dipendenza della predetta ipotesi di sospensione delle rate del finanziamento.

Distinti saluti.

CREDITO FONDIARIO S.p.A.

N.B. Per i mutui contratti a "rata costante e durata variabile" con tasso di interesse variabile sarà necessaria la preventiva modifica del tipo di ammortamento in "ammortamento a rata francese" (consistente nel rimborso graduale del mutuo mediante rate nelle quali la quota capitale è progressivamente crescente e quella di interessi decrescente) con tasso di interesse variabile, in mancanza della quale non potrà essere dato corso all'eventuale richiesta di sospensione delle rate del finanziamento.